



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Articolo 1

(Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e **detrazioni** in materia di imposta comunale sugli immobili, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse da una persona fisica - soggetto passivo di imposta - in uso gratuito a parenti **ed affini in linea retta** di primo grado affinché vi dimorino abitualmente. La dimora abituale è comprovata dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune.
2. **La detrazione prevista dal comma 1 dovrà essere applicata da ciascun avente diritto in base alla rispettiva percentuale di possesso.**

Articolo 2

(Pertinenze dell'abitazione principale)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non sia locata.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Articolo 3

(Valore delle aree fabbricabili)

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili

dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti come segue per le zone urbane (Zone Territoriali Omogenee A, B, C, D):

Periodo	Aree non urbanizzate	Aree di completamento	Aree lottizzate
Fino al 31/12/2001	L. 20.000	L. 40.000	L. 50.000
Dall'1/1/2002	€ 15,00	€ 25,00	€ 30,00

2. Con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale può modificare annualmente i valori di cui al comma 1. I nuovi valori avranno effetto a partire dall'anno di imposta successivo a quello in corso alla data di adozione della delibera.

Articolo 3bis

(Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili)

1. **Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 un fabbricato viene considerato inagibile od inabitabile qualora sia inidoneo all'uso perché sprovvisto di acqua corrente, di serramenti, di allacci elettrici e di ogni altro elemento che non consenta la protezione dell'ambiente dalle intemperie.**
2. **Per ottenere la riduzione al 50% dell'imposta dovuta, il contribuente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando le condizioni sopra menzionate; in alternativa potrà richiedere l'accertamento da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente.**
3. **La riduzione dell'imposta decorre dalla data di presentazione al protocollo del Comune della dichiarazione sostitutiva o dalla data in cui viene redatta la perizia di cui al comma 2 e verrà applicata fintantoché il fabbricato non venga dichiarato agibile od abitabile.**
4. **Nel caso di acquisizione di immobili in corso d'anno la dichiarazione sostitutiva può essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 5 purché la decorrenza delle condizioni di inagibilità o inabitabilità sia indicata nella dichiarazione medesima.**

Articolo 4

(Versamenti dei contitolari)

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, anziché separatamente da ciascun contitolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

Articolo 5

(Comunicazione)

1. Sono eliminate tutte le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, che non abbiano dato luogo ad evasione di imposta.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare *al Comune*, su modello appositamente predisposto, *entro il 31 luglio dell'anno successivo*, gli acquisti, le cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, fornendo la copia dell'atto e gli elementi identificativi dell'unità immobiliare interessata. *Si considera comunque a tutti gli effetti "comunicazione" la dichiarazione di variazione ICI presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, N. 504 entro il medesimo termine.*
3. Decorso il termine stabilito al comma precedente, la comunicazione si intende tardivamente presentata se perviene al Comune nei successivi trenta giorni; oltre tale termine la comunicazione si intende omessa.
4. La comunicazione può essere presentata congiuntamente da un solo contitolare.
5. Nel caso di omessa comunicazione si applicherà la sanzione da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare.
- 5.bis La sanzione indicata al comma 5 è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione da parte del contribuente con il pagamento della sanzione medesima.**

5.ter In forza del principio del favor rei la riduzione ad un quarto prevista al comma 5bis si estende anche agli accertamenti già notificati e per i quali al 1° gennaio 2002 non sia ancora scaduto il termine per ricorrere alle commissioni tributarie e non sia stato effettuato il pagamento della sanzione.

6. La eliminazione delle operazioni di liquidazione di cui al comma 1 è stabilita con effetto dall'anno 1993.

Articolo 6

(Azioni di controllo)

1. La Giunta Comunale con apposita deliberazione può disporre azioni di controllo, anche mirate, stabilendo i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi comunali, coinvolgendo, eventualmente, altri servizi comunali.
2. Le azioni di cui al comma precedente possono essere disposte, nel proseguimento di obiettivi di equità fiscale, anche sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti.
3. Nella individuazione delle azioni di controllo la Giunta Comunale, dovrà tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali e dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.
4. L'attività di controllo potrà essere potenziata mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
5. **Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, parte delle somme derivanti dall'attività di controllo è destinata al potenziamento del Servizio Tributi. Sono demandati alla Giunta comunale la determinazione delle risorse da destinare annualmente, a consuntivo della gestione, e le modalità di impiego delle stesse.**

Articolo 7

(Termini di decadenza per la notifica di avvisi di accertamento)

1. Gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, possono essere notificati al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Articolo 8

(Modalità di esecuzione dei versamenti)

1. Il versamento dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, deve avvenire direttamente al Concessionario della riscossione. In sostituzione del pagamento tramite concessionario, il versamento potrà avvenire presso la tesoreria comunale, oppure tramite apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, oppure tramite il sistema bancario previa convenzione.
2. La scelta della modalità di versamento compete alla Giunta, che, entro il termine per l'approvazione del bilancio e con effetto dall'anno successivo, adotta apposito atto deliberativo, che avrà effetto anche per i periodi di imposta successivi.

Articolo 9

(Accertamento con adesione e riduzione sanzioni)

1. In attesa di approvazione di apposito regolamento in materia, il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs. n. 218 del 19/6/1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

Ibis Nei casi in cui la rendita attribuita dal catasto successivamente alla denuncia originaria e/o di variazione superi di oltre il 30% quella dichiarata, la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504/92 è ridotta al 2%.

Articolo 9bis
(Interessi)

1. Il tasso di interesse per la riscossione ed i rimborsi dell'ICI è fissato, a partire dall'anno di imposta 2000, in misura pari al tasso legale di interesse come determinato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile.
2. Il tasso di interesse per la riscossione ed i rimborsi dell'ICI riguardanti i periodi di imposta precedenti, viene fissato nella stessa misura prevista per le imposte erariali sui redditi, come di seguito riepilogato:

<i>Periodo di riferimento</i>	<i>Interesse annuale</i>	<i>Interesse semestrale</i>
<i>dall'1/1/1993 al 31/12/1993</i>	<i>9%</i>	<i>4,5%</i>
<i>dall'1/1/1994 al 31/12/1996</i>	<i>6%</i>	<i>3%</i>
<i>dall'1/1/1997 al 31/12/1999</i>	<i>5%</i>	<i>2,5%</i>
<i>dall'1/1/2000</i>	<i>Tasso legale di interesse come det. ai sensi dell'art. 1284 del C.C.</i>	

Articolo 10

(Differimento dei termini per i versamenti)

1. Ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. o) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446:
 - a) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo di imposta e quindi scadono:
 - entro il 20 dicembre dell'anno di imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
 - entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.
 - b) la Giunta comunale può inoltre stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento del pagamento di una rata, o dell'unica soluzione di pagamento I.C.I. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. Le norme del presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento, fatta eccezione per l'articolo 5, comma 1.

*N.B. In corsivo sono riportate le modifiche introdotte con C.C. n. 11 del 27/9/1999
In grassetto sono riportate le modifiche introdotte con C.C. n. 47 del 20/12/2001*

Approvato con deliberazione C.C. n. 25 del 24/11/1998

Modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 27/09/1999

Modificato con deliberazione C.C. n. 47 del 20/12/2001

PF/pf

F:\UTENTI\RAG1\DOC\ICI\Ici2002\Regolamento_ICI.doc